



COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA VI

SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE E ASSETTO
URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN
SANATORIA – CONTROLLO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO – SERVIZI ALLE
IMPRESE (AA.PP), COMMERCIO E SUAP – AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO –
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

14° SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 095.7373530- 529 email: suap@comune.acicastello.ct.it

CONVENZIONE

Tra le seguenti parti:

Il Comune di Aci Castello, che per brevità sarà di seguito denominato "*Comune*", per il quale agisce l'Arch. Antonio Marano nato a _____ il _____ nella qualità di Responsabile della VI Area, in forza della Determinazione Sindacale n. 27 del 29/03/2023 con la quale il Sindaco ha attribuito le funzioni di cui all'art. 107 e ss. Del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 16 del C.C.N.L. funzioni locali 2019/2021, domiciliato per la carica in Aci Castello, Via Firenze n. 118, il quale interviene in rappresentanza per conto e nell'interesse del Comune stesso

E
il Sig. _____ nato a _____ il _____
residente in _____ nella via _____ n.c. _____
avente C.F. _____ che interviene in questo atto in qualità
di _____ della ditta _____
con sede legale in _____ nella via _____

n.c. _____ con codice fiscale e numero di partita IVA _____,
che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "*Concessionario*";

PREMESSO

- che con Deliberazione di C.C. n. 2 del 10/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la localizzazione di due posteggi all'interno del cimitero comunale;
- che con Determinazione del Responsabile della VI Area n. ____ del _____ è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione in concessione quinquennale di n. 2 posteggi per l'installazione di gazebi, da adibire alla vendita al dettaglio di piante e fiori all'interno del cimitero comunale, nonchè lo schema di convenzione;
- che con Determinazione del Responsabile della VI Area n. ____ del _____ è stata approvata la relativa graduatoria ed individuate le due ditte cui affidare in concessione i posteggi.

Tutto ciò premesso

Tra le parti si conviene e si stipula quanto seguente

Art. 1 - Oggetto, scopo e finalità

Il Comune di Aci Castello come sopra rappresentato, concede al Sig, _____
che accetta, un'area pubblica destinata a posteggio per svolgere esclusivamente l'esercizio di vendita su posto fisso e al dettaglio di piante e fiori, previa installazione di un gazebo. L'area concessa è posta all'interno del cimitero comunale e misura mq. 9,00 (ml. 3,00 X ml. 3,00), così come meglio individuata nella planimetria che viene allegata sotto la lettera "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

L'area suddetta verrà utilizzata per l'allocazione di un gazebo secondo il progetto esecutivo che la ditta si riserva di presentare nel rispetto di quanto previsto nella

presente concessione.

Art. 2 – Durata della concessione

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha una durata di anni 5 (diconsi cinque). Al termine di tale durata l'area concessa dovrà essere lasciata libera da ogni cosa da parte del concessionario. E' esclusa in ogni caso la possibilità di proroga o rinnovo della concessione, in quanto sarà oggetto di nuovo bando pubblico di assegnazione.

E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente alla scadenza, dandone apposito preavviso al Comune, mediante lettera raccomandata con ricevuta A.R., almeno sessanta giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere effetto, fermo restando che il concessionario è tenuto a pagare l'intero canone concessorio relativo all'anno dell'effettivo recesso.

Art. 3 – Canone e costi di realizzazione

La concessione dell'area è soggetta al pagamento di un canone annuale determinato in base alla tariffa vigente per l'occupazione di suolo pubblico, per la 2^a categoria viaria, e che per l'anno in corso è determinata in complessivi € 1.843,38 annuali (diconsi euromilleottocentoquarantatre e trentotto centesimi), da versare nelle modalità previste dal regolamento COSAP, per ogni anno di riferimento, in quattro rate aventi scadenza entro le date di seguito riportate:

- prima rata entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno;
- seconda rata entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
- terza rata entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno;
- quarta rata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Per il primo anno della presente concessione il canone COSAP, rapportato al periodo tra la data di stipula e la fine del primo anno, dovrà essere corrisposto dopo la presentazione della Scia per la collocazione del previsto gazebo, ripartito in misura uguale tra le scadenze sopra riportate delle rate ancora utili per l'anno di riferimento. Il canone verrà aggiornato in base alle variazioni della tariffa per l'occupazione di suolo pubblico che man mano interverranno nel corso della durata della presente concessione. Oltre al canone come sopra indicato il concessionario è tenuto al pagamento della tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti (TARI) al tempo vigente, decorrente dalla data di inizio dell'attività, a tal fine il concessionario è obbligato ad effettuare la sottoscrizione del modello di iscrizione TARI, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, da trasmettere, in originale, per il tramite del SUAP, all'Ufficio Tributi. Restano a carico del concessionario i costi per la realizzazione ed allestimento del gazebo nonché quelli per la progettazione e la documentazione autorizzativa.

Art. 4 – Presentazione del progetto

Il progetto per la realizzazione del gazebo dovrà essere presentato allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione. Lo stesso deve essere redatto e firmato da tecnico abilitato iscritto nel rispettivo albo professionale. Il montaggio della struttura dovrà avvenire entro 60 dalla stipula della presente convenzione e previa la presentazione al SUAP della documentazione relativa al gazebo. Successivamente alla presentazione di relazione di fine lavori verrà rilasciata, previa richiesta, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Il mancato rispetto dei termini sopra fissati per l'ottenimento dei

requisiti per lo svolgimento dell'attività, determina la decadenza della presente concessione, senza rimborso alcuno sia delle tariffe versate che delle spese sostenute.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli sull'uso dell'area concessa e sulla conformità del gazebo alla documentazione presentata al SUAP.

Art. 5 – Richiesta autorizzazione amministrativa

Il concessionario del posteggio dovrà presentare entro 30 giorni dalla relazione di fine lavori richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali vigenti in materia. Il mancato rispetto del termine sopra indicato determina la decadenza della presente convenzione senza rimborso delle spese sostenute e del canone versato.

Art. 6 – obblighi e condizioni

La regolarità della documentazione presentata e la conformità della stessa alle normative vigenti, verificata dal SUAP sulla base delle proposte progettuali presentate in sede di partecipazione al bando, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di vendita. Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione dei lavori per il montaggio della struttura precaria ed è obbligato ad adottare tutte le precauzioni sia in sede di esecuzione dei lavori che nell'atto di utilizzo dell'area per garantire l'incolumità pubblica, il libero transito, l'igiene nonché l'osservanza delle leggi e regolamenti in materia.

Il concessionario ha inoltre l'obbligo:

- a) di occupare esclusivamente lo spazio assegnato con la presente concessione;
- b) di mantenere la massima pulizia dell'area concessa e del gazebo attrezzato alla

vendita;

c) di osservare i regolamenti e le leggi vigenti in materia.

Art. 7 – decadenza e sospensione della concessione

Il concessionario decade dalla concessione dell'area relativa al posteggio, qualora non rispetti i termini o le condizioni fissate nei superiori articoli e quando non rispetti ciò che è previsto dalla normativa di riferimento. Il concessionario, altresì, decade dalla concessione dell'area relativa al posteggio anche quando non viene utilizzato senza giustificato motivo per un periodo di tempo superiore di tre mesi e per ciascun anno solare (art. 14 della L.R. 18/95) salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati. La concessione dell'area relativa al posteggio decade anche in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza o morosità della tassa rifiuti urbani, nonché per la perdita dei requisiti di cui alla L.R. 28/99 per la vendita su aree pubbliche.

Art. 8 – Subingresso

Nel caso di cessazione dell'attività senza sub ingresso, il concessionario restituisce l'area concessa al Comune. In caso di cessione dell'attività, il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto ad autorizzazione del Comune. La relativa istanza deve essere presentata al SUAP e comunque la durata deve essere sempre per complessivi 10 anni comprendendo in tale conteggio gli anni dell'esercizio dell'attività svolta dal vincitore del bando.

Art. 9 – Orari di vendita

Gli orari di vendita devono coincidere con quelli di apertura e chiusura del cimitero

per almeno cinque giorni settimanali.

Art. 10 – Spese

Tutte le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione (diritti segreteria, bolli etc.) sono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le leggi ed i regolamenti vigenti ed in particolare le disposizioni contenute nella L.R. 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Norme sulla privacy

Informativa e Responsabile interno del trattamento dati personali

Il concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e pubblicata sul sito web del Comune. Il "Comune" informa il "Concessionario" che "titolare" del trattamento è il Comune con sede ad Aci Castello (CT), in Via Dante, n.c. 28, e che, relativamente agli adempimenti inerenti alla concessione "Responsabile" del suddetto trattamento è l'Arch. Antonio Marano Responsabile della VI Area.

PER IL COMUNE _____

PER IL CONCESSIONARIO _____